REGOLAMENTO (CEE) N. 2772/75 DEL CONSIGLIO

del 29 ottobre 1975

relativo a talune norme di commercializzazione appicabili alle uova

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova [1], in particolare l'articolo 2, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2771/75 prevede la fissazione di norme di commercializzazione relative in particolare alla classificazione per categoria di qualità e di peso, all'imballaggio, al magazzinaggio, al trasporto, alla presentazione e alla stampigliatura dei prodotti del settore delle uova;

considerando che tali norme possono contribuire a migliorare la qualità delle uova e a facilitarne quindi lo smercio; che è pertanto interesse dei produttori, dei commercianti e dei consumatori che siano applicate norme di commercializzazione delle uova di gallina adatte al consumo umano;

considerando che per fissare tali norme è necessario poter fare una netta distinzione tra le uova adatte al consumo umano e quelle inadatte, destinate in linea di massima ad essere utilizzate dalle industrie diverse da quella alimentare; che questa regolamentazione prescrive inoltre che le uova di gallina non possano essere mescolate con quelle di altre specie;

considerando che le norme debbono applicarsi a tutte le uova di gallina commercializzate nel territorio della Comunità; che è tuttavia necessario, se si tratta di piccoli quantitativi, escludere dal loro campo di applicazione certe forme di vendita dal produttore al consumatore; che non è necessario sottoporre alla classificazione e alla stampigliatura le uova trasportate dal luogo di produzione ad un centro d'imballaggio o a certi mercati all'ingrosso e le uova destinate all'industria alimentare;

considerando che per ottenere un miglioramento della qualità è necessaria una raccolta regolare e frequente delle uova; che occorre quindi stabilire l'elenco dei fornitori delle imprese abilitate a classificare le uova per categoria di qualità e di peso;

considerando che occorre riservare l'attivatà di classificazione delle uova soltanto alle imprese sufficientemente attrezzate;

considerando che le disposizioni qualitative relative alle uova debbono essere facilmente comprensibili per il consumatore e venire incontro agli sforzi di razionalizzazione compiuti in tutte le fasi della distribuzione; che è pertanto opportuno prevedere un numero di categorie di qualità e di peso limitato ma sufficiente;

considerando che per garantire al consumatore un prodotto di buona qualità è necessario fissare, per ogni categoria di qualità, criteri di livello elevato;

considerando che le caratteristiche qualitative della categoria «uova fresche» debbono essere pertanto definite in modo da applicarsi a uova di prima qualità; che certe uova possono essere considerate «extra fresche» nella misura in cui è fornita una particolare garanzia di freschezza;

considerando che le uova di qualità corrente, con caratteristiche che ne escludono la classificazione nella categoria «uova fresche», debbono essere denominate «uova di seconda qualità» e classificate come tali; che in linea di massima occorre includere in questa categoria le uova che abbiano subito un trattamento di pulitura, di copertura, di refrigerazione o di conservazione;

considerando che è necessario creare una terza categoria di qualità per le uova che non rispondono ai requisiti delle categorie superiori pur essendo adatte al consumo umano; che queste uova «declassate» debbono essere destinate alla sgusciatura o all'industria alimentare; che certe uova incubate, con caratteristiche che consentono un'utilizzazione limitata alla fabbricazione di prodotti pastorizzati, possono essere ammesse in questa categoria;

considerando che il consumatore deve avere la possibilità di distinguere le uova delle diverse categorie di qualità e di peso; che tale esigenza può essere soddisfatta apponendo dei marchi distintivi sulle uova e sugli imballaggi;

[1] Vedasi pag. 49 della presente Gazzetta ufficiale.

considerando che la stampigliatura delle «uova fresche» può essere facoltativa poiché la stampigliatura obbligatoria delle altre uova garantisce una facile distinzione;

considerando che è opportuno autorizzare chi commercializza le «uova fresche» a stampigliare su tali uova altre indicazioni di carattere pubblicitario;

considerando che qualsiasi altra stampigliatura potrebbe modificare le condizioni degli scambi nella Comunità;

considerando che è opportuno adottare disposizioni comuni relative all'imballaggio, tali da garantire che la qualità delle uova resti inalterata e da facilitare gli scambi e il controllo dell'osservanza delle norme;

considerando che, per consentire la scelta da parte del consumatore e per garantire un prodotto conforme alle norme di qualità e di peso, i rivenditori al minuto sono tenuti ad esporre sui prodotti offerti o accanto ad essi le indicazioni corrispondenti;

considerando che è indispensabile, nell'interesse del produttore e del consumatore, che le uova importate in provenienza dai paesi terzi siano conformi alle norme comunitarie;

considerando che l'applicazione di una regolamentazione comunitaria relativa all'importazione e all' esportazione di uova impone l'indicazione del paese d'origine sulle uova provenienti dai paesi terzi;

considerando che le disposizioni particolari in vigore in alcuni paesi terzi possono giustificare deroghe per permettere, in questo caso, le esportazioni fuori della Comunità;

considerando che spetta a ciascuno Stato membro designare l'organismo o gli organismi responsabili del controllo; che le modalità del controllo devono essere uniformi; che è pertanto opportuno prevedere disposizioni comuni in materia di campionamento e di tolleranze;

considerando che spetta altresì a ciascuno Stato membro prevedere le sanzioni applicabili ai contravventori;

considerando che le disposizioni del presente regolamento lasciano impregiudicate le disposizioni comunitarie che potranno essere adottate per l'armonizzazione delle disposizioni in materia di legislazione veterinaria e delle legislazioni sulle derrate alimentari intese a tutelare la salute delle persone e degli animali e ad evitare falsificazioni e frodi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai sensi del presente regolamento si intende per:

1. «uova»: le uova di gallina in guscio, adatte al consumo allo stato naturale o all'utilizzazione nell' industria alimentare, escluse le uova incubate non conformi alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 2;

2. «uova industriali»: le uova di gallina in guscio, diverse da quelle indicate al punto 1;

3. «uova da cova»: le uova destinate alla produzione di pulcini, identificate conformemente alla regolamentazione relativa alle uova da cova;

4. «uova incubate»: le uova dal momento in cui ha inizio l'incubazione;

5. «commercializzazione»: la detenzione o l'esposizione per la vendita, la messa in vendita, la vendita, la consegna o qualsiasi altro modo di commercializzazione.

6. «raccoglitore»: persona autorizzata a raccogliere presso un produttore uova o uova industriali per consegnarle:

 a) ad un centro d'imballaggio,

 b) ad un mercato, il cui accesso in qualità di acquirenti è riservato ai commercianti all' ingrosso la cui impresa è riconosciuta come centro d'imballaggio, oppure

 c) all'industria;

7. «centro d'imballaggio»: impresa autorizzata dall' autorità competente a classificare le uova per categoria di qualità e di peso;

8. «partita»: insieme di uova provenienti da uno stesso centro d'imballaggio, il cui imballaggio rechi la stessa data o il numero corrispondente alla stessa settimana d'imballaggio, la stessa indicazione di categoria di qualità e, se è obbligatoria, la stessa indicazione di categoria di peso.

Articolo 2

1. Quando sono oggetto di un'attività commerciale, le uova possono essere commercializzate all' interno della Comunità soltanto se sono conformi alle disposizioni del presente regolamento.

2. Tuttavia, possono non essere classificate per categoria di qualità e di peso e non essere stampigliate:

a) le uova trasportate direttamente dal luogo di produzione ad un centro d'imballaggio o ad un mercato il cui accesso in qualità di acquirenti è riservato ai commercianti all'ingrosso la cui impresa è riconosciuta come centro d'imballaggio conformemente alle disposizioni dell'articolo 5;

b) le uova prodotte nella Comunità e fornite ad imprese dell'industria alimentare per la trasformazione.

3. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano alle uova cedute direttamente dal produttore al consumatore, per il suo fabbisogno personale, nel luogo di produzione, in un mercato pubblico locale o tramite vendita a domicilio, purché le uova provengano dalla sua produzione, non siano imballate conformemente agli articoli da 16 a 19 e non sia utilizzata nessuna delle indicazioni relative alle categorie di qualità e di peso previste dal presente regolamento.

Articolo 3

Le uova di cui all'articolo 1, punto 1, non possono essere mescolate con uova di altre specie.

Articolo 4

1. Fatte salve le disposizioni degli articoli 2 e 9, il produttore può consegnare:

a) le uova: soltanto ai raccoglitori, ai centri d'imballaggio, ai mercati indicati nell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), o all'industria;

b) le uova industriali: soltanto ai raccoglitori, ai centri d'imballaggio, ai mercati indicati nell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), o all'industria, esclusa quella alimentare.

2. Ogni centro d'imballaggio e ogni raccoglitore effettua la raccolta delle uova presso il produttore almeno una volta la settimana. Tuttavia, essi raccolgono almeno due volte la settimana presso un medesimo produttore le uova destinate ad essere commercializzate con la dicitura «extra», conformemente all'articolo 19.

Ogni raccoglitore consegna le uova al centro d'imballaggio al più tardi il terzo giorno lavorativo successivo a quello della raccolta.

Articolo 5

1. Eccettuati i casi di cui agli articoli 9 e 13, soltanto i centri d'imballaggio possono classificare le uova in categorie di qualità e di peso.

Il centro d'imballaggio tiene un elenco aggiornato dei propri fornitori.

2. L'autorità competente concede, a richiesta, l'autorizzazione a classificare le uova e attribuisce un numero distintivo ad ogni impresa o produttore che disponga dei locali e dell'attrezzatura tecnica adeguati per classificare le uova in categorie di qualità e di peso. L'autorizzazione può essere revocata qualora i requisti richiesti non siano più soddisfatti.

3. Disposizioni complementari sui requisiti per il riconoscimento dei centri d'imballaggio sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2771/75.

Articolo 6

1. Le uova sono classificate nelle seguenti categorie di qualità:

categoria A o «uova fresche»;

categoria B o «uova di seconda qualità o conservate»;

categoria C o «uova declassate destinate all'industria alimentare».

2. Tuttavia, le uova incubate possono essere classificate soltanto nella categoria di qualità C e purché rispondano ai seguenti requisiti:

a) siano marcate prima di essere messe in incubazione;

b) non siano fecondate e siano perfettamente chiare alla speratura;

c) presentino un'altezza di camera d'aria non superiore a 9 mm;

d) non siano rimaste più di 6 giorni nell'incubatrice;

e) non siano state trattate con sostanze antibiotiche;

f) siano destinate alle imprese di sgusciatura per la fabbricazione di prodotti di uova pastorizzati.

Articolo 7

1. Le uova della categoria A debbono presentare almeno le caratteristiche seguenti:

guscio e cuticola:	normali, puliti, intatti;
camera d'aria:	altezza non superiore a 6 mm, immobile;
albume:	chiaro, limpido, di consistenza gelatinosa, esente da corpi estranei di qualsiasi natura;

tuorlo: visibile alla speratura soltanto come ombratura, senza contorno apparente, che non si allontani sensibilmente dal centro dell'uovo in caso di rotazione di questo, esente da corpi estranei di qualsiasi natura;

germe: sviluppo impercettibile;

odore: prive di odori estranei.

2. Le uova della categoria A non debbono essere state pulite né con un procedimento umido né con un procedimento secco.

3. Le uova della categoria A non debbono aver subito alcun trattamento di conservazione né essere state refrigerate in locali o impianti in cui la temperatura è mantenuta artificialmente al di sotto di + 8 °C. Tuttavia non sono considerate refrigerate le uova che sono state mantenute ad una temperatura inferiore a + 8 °C nel locale stesso in cui è praticata la vendita al minuto o in locali adiacenti, purché il quantitativo ivi depositato non superi quello necessario per tre giorni di vendita al minuto nel locale di vendita.

4. In deroga alle disposizioni del paragrafo 2 e del paragrafo 3, prima frase, potranno essere adottate secondo la procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2771/75 disposizioni relative alle condizioni in cui le uova della categoria A potranno essere pulite con un procedimento umido o secco, o subire trattamenti di copertura, nonché al controllo di dette operazioni. Tuttavia questa deroga, per quanto riguarda le condizioni di copertura, non si applica alle uova della categoria A commercializzate con la dicitura «extra» conformemente all'articolo 19.

Articolo 8

1. Le uova della categoria B debbono presentare almeno le caratteristiche seguenti:

guscio: normale, intatto;

camera d'aria: altezza non superiore a 9 mm;

albume: chiaro, limpido, esente da corpi estranei di qualsiasi natura;

tuorlo:
— visibile alla speratura soltanto come ombratura; per le uova conservate nella calce, questa caratteristica non è richiesta;
— esente da corpi estranei di qualsiasi natura;

germe: sviluppo impercettibile;

odore: prive di odori estranei.

2. Le uova della categoria B si dividono in tre gruppi:

a) Uova non refrigerate né conservate:

uova della categoria B che non hanno subito nessun trattamento di conservazione e non sono state refrigerate in locali o impianti in cui la temperatura è mantenuta artificialmente al di sotto di + 8 °C.

Tuttavia non si considerano refrigerate le uova che sono state mantenute ad una temperatura inferiore a + 8 °C nel locale stesso in cui si pratica la vendita al minuto o nei locali adiacenti, purché il quantitativo ivi depositato non superi quello necessario per tre giorni di vendita al minuto nel locale di vendita.

b) Uova refrigerate:

uova della categoria B che sono state refrigerate in locali mantenuti artificialmente a una temperatura inferiore a + 8 °C.

c) Uova conservate:

uova della categoria B che sono state conservate, refrigerate o no, in una miscela gassosa di composizione diversa da quella dell'atmosfera, e quelle che hanno subito un altro trattamento di conservazione.

Articolo 9

Nella categoria C rientrano le uova che non rispondono ai requisiti delle uova delle categorie A e B; possono essere cedute soltanto alle imprese di sgusciatura o all'industria. Le uova incubate di tale categoria possono essere cedute soltanto alle imprese di sgusciatura per la fabbricazione di prodotti di uova pastorizzati.

Articolo 10

Le uova delle categorie A e B sono classificate secondo le seguenti categorie di peso:

— categoria 1: 70 g e più,

— categoria 2: da meno di 70 g a 65 g,

— categoria 3: da meno di 65 g a 60 g,

— categoria 4: da meno di 60 g a 55 g,

— categoria 5: da meno di 55 g a 50 g,

— categoria 6: da meno di 50 g a 45 g,

— categoria 7: meno di 45 g.

Articolo 11

1. Le uova della categoria A possono essere munite di uno o più dei seguenti marchi distintivi:

a) categoria di qualità;

b) categoria di peso;

c) numero che indica la settimana d'imballaggio, definito all'articolo 17, paragrafo 2;

d) numero del centro d'imballaggio;

e) nome o ragione sociale del centro d'imballaggio;

f) marchio di impresa o marchio commerciale.

2. Il marchio distintivo della categoria A consiste in un cerchio di almeno 12 mm di diametro.

Il marchio distintivo della categoria di peso consiste in una cifra di altezza non inferiore a 2 mm e non superiore a 3 mm, posta all'interno del cerchio summenzionato.

Il numero che indica la settimana d'imballaggio consiste in un numero di una o due cifre di altezza pari almeno a 5 mm.

Il numero del centro d'imballaggio consiste in un numero di almeno tre cifre di altezza pari almeno a 5 mm.

Articolo 12

1. Le uova della categoria B e le uova della categoria C, eccettuate le uova incrinate, sono munite di un marchio distintivo che indica la categoria di qualità e possono essere munite di una cifra di altezza non inferiore a 2 mm e non superiore a 3 mm relativa alla categoria di peso e di una o più delle altre indicazioni previste dall'articolo 11, paragrafo 1.

2. Per le uova della categoria B il marchio distintivo che indica la categoria di qualità consiste:

a) se sono «uova non refrigerate né conservate», in un cerchio di diametro non inferiore a 12 mm sul quale è impressa la lettera B in caratteri latini di altezza non inferiore a 5 mm;

b) se sono «uova refrigerate», in un triangolo equilatero i cui lati misurano almeno 10 mm;

c) se sono «uova conservate» in un rombo dalle diagonali rispettivamente di 16 e 7 mm.

Chiunque sottopone le uova a refrigerazione o ad altro procedimento di conservazione appone i marchi di cui alle lettere b) o c) prima di iniziare tale procedimento.

Tuttavia, per quanto riguarda le uova conservate «nella calce», questi marchi possono essere apposti al termine del procedimento di conservazione.

3. Per le uova della categoria C, il marchio distintivo relativo alla categoria di qualità consiste in un cerchio di diametro non inferiore a 12 mm sul quale è impressa la lettera C, in caratteri latini di altezza non inferiore a 5 mm.

Articolo 13

1. Le uova delle categorie A o B che non presentano più le caratteristiche stabilite per tali categorie, sono declassate e possono essere riclassificate nelle categorie B o C in base alle nuove caratteristiche che presentano.

In questo caso vengono munite di un marchio distintivo, conformemente all'articolo 12. I marchi eventualmente apposti conformemente all'articolo 11 o all'articolo 12, paragrafo 1, possono essere mantenuti, tranne quello relativo alla categoria di peso che sarà modificato se necessario.

2. Tuttavia, in deroga al paragrafo 1, le uova delle categorie A o B che non presentano più le caratteristiche stabilite per tali categorie possono essere consegnate direttamente all'industria alimentare, a condizione che l'imballaggio rechi un'etichetta che indichi chiaramente la loro destinazione.

Articolo 14

1. I marchi distintivi apposti conformemente agli articoli 11, 12 e 13 debbono essere leggibili.

2. Le uova debbono essere stampigliate con colore rosso indelebile, resistente alla cottura. I prodotti utilizzati debbono essere conformi alla vigente regolamentazione sulle sostanze coloranti che possono essere utilizzate nei prodotti destinati all'alimentazione umana.

Articolo 15

Le uova non possono recare altre stampigliature oltre a quelle previste dal presente regolamento.

Articolo 16

Ai sensi del presente regolamento si intendono per «grandi imballaggi» quelli contenenti più di trenta uova, e per «piccoli imballaggi» quelli contenenti trenta uova o meno.

Articolo 17

1. Anche se contengono uova confezionate in piccoli imballaggi, i grandi imballaggi sono muniti di

una fascetta o di un dispositivo di etichettatura, che sono resi inutilizzabili all'apertura dell'imballaggio, forniti dagli organismi ufficiali di cui all'articolo 26 o sotto il controllo degli stessi.

La fascetta o il dispositivo devono recare in lettere nere chiaramente visibili e perfettamente leggibili:

a) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo dell' azienda che ha classificato o fatto classificare la merce;

b) il numero distintivo del centro d'imballaggio;

c) la categoria di qualità e la categoria di peso;

d) il numero di uova imballate;

e) il numero che indica la settimana d'imballaggio delle uova; tuttavia se i grandi imballaggi contengono i piccoli imballaggi di cui all'articolo 19, o piccoli imballaggi con la data dell'imballaggio, detta indicazione è sostituita da quella della data dell'imballaggio;

f) l'indicazione della refrigerazione o del modo di conservazione, in chiaro e in caratteri latini, quando si tratta di uova refrigerate o conservate.

2. Il numero di cui al paragrafo 1, lettera e), indica la settimana intera che inizia il lunedì, ma può essere utilizzato dalle ore 0 del giovedì della settimana precedente. Annualmente viene stabilita una numerazione progressiva da 1 a 52 o 53. La settimana che comprende il 1° gennaio porta il n. 1.

3. Sui grandi imballaggi contenenti uova della categoria A l'indicazione della data d'imballaggio o del numero della settimana è apposta al più tardi il giorno lavorativo successivo a quello della ricezione delle uova al centro di imballaggio.

Articolo 18

1. I piccoli imballaggi, anche se contenuti in grandi imballaggi, recano in lettere chiaramente visibili e perfettamente leggibili:

a) il nome, la ragione sociale e l'indirizzo dell' azienda che ha imballato o fatto imballare le uova; il marchio commerciale utilizzato da tale azienda può essere riportato se non reca alcuna dicitura relativa alla qualità o alla freschezza delle uova incompatibile con il presente regolamento;

b) il numero distintivo del centro d'imballaggio;

c) la categoria di qualità e la categoria di peso;

d) il numero di uova imballate;

e) la data d'imballaggio o il numero che indica la settimana d'imballaggio di cui all'articolo 17, paragrafo 2;

f) l'indicazione della refrigerazione o del modo di conservazione, in chiaro, in caratteri latini, quando si tratta di uova refrigerate o conservate.

2. Sugli imballaggi contenenti uova della categoria A l'indicazione della data o del numero che indica la settimana viene apposta al più tardi il giorno lavorativo successivo a quello della ricezione delle uova al centro d'imballaggio.

Articolo 19

Sui piccoli imballaggi contenenti uova della categoria A che recano la data dell'imballaggio e sono muniti di una fascetta, può essere apposta la dicitura «extra».

Al momento dell'imballaggio la camera d'aria di queste uova deve avere un'altezza inferiore a 4 mm.

La dicitura «extra» deve essere stampata sulla fascetta.

La fascetta deve essere distrutta al più tardi il settimo giorno successivo a quello dell'imballaggio.

Articolo 20

1. Le uova esposte per la vendita o messe in vendita nel commercio al minuto devono essere presentate separatamente a seconda delle categorie di qualità e di peso. La cetegoria di qualità, la categoria di peso e la refrigerazione o il modo di conservazione — se si tratta di uova refrigerate o conservate — devono essere indicate in modo perfettamente visibile al consumatore.

2. Tuttavia, le uova di una stessa categoria di qualità, eccettuate le uova della categoria A, commercializzate con la dicitura «extra» conformemente all'articolo 19, possono essere esposte per la vendita o messe in vendita in piccoli imballaggi di non più di 12 uova, appartenenti a categorie di peso differenti, purché la categoria di peso sia stampigliata su ciascun uovo e l'indicazione della categoria di peso di cui all' articolo 17, paragrafo 1, lettera c), e all'articolo 18, paragrafo 1, lettera c), sia sostituita sull'imballaggio da quella del peso netto totale con la dicitura «uova di categorie di peso differenti».

Articolo 21

Gli imballaggi non devono recare nessun'altra indicazione oltre a quelle previste dal presente regolamento.

Articolo 22

Secondo la procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2771/75 sono adottate le disposizioni complementari concernenti:

a) le qualità prescritte per gli imballaggi e per il materiale da imballaggio;

b) le condizioni di trasporto e di magazzinaggio;

c) la stampigliatura e l'etichettatura degli imballaggi;

d) il peso medio delle uova imballate;

e) le fascette e altri dispositivi di chiusura.

Articolo 23

Le uova provenienti dai paesi terzi possono essere importate per l'introduzione in libera pratica nella Comunità solo quando:

a) siano conformi alle disposizioni degli articoli 3, 6-12, 14, 15, 19, 20, paragrafo 2, e 21. Tuttavia le disposizioni dell'articolo 19, secondo comma, si applicano all'atto dello sdoganamento;

b) siano munite di un marchio distintivo che indichi in modo leggibile, in caratteri latini, il paese d'origine;

c) siano presentate in imballaggi, compresi i piccoli imballaggi contenuti in grandi imballaggi, con l'indicazione chiaramente visibile e perfettamente leggibile:

aa) del paese d'origine, in caratteri latini di altezza non inferiore a 20 mm per i grandi imballaggi e a 5 mm per i piccoli imballaggi;

bb) della designazione dell'impresa di imballaggio del paese terzo;

cc) della categoria di qualità e di peso;

dd) per i grandi imballaggi: del peso in chilogrammi e del numero delle uova imballate; per i piccoli imballaggi: del numero delle uova imballate;

ee) della data d'imballaggio;

ff) per i grandi imballaggi, del nome e dell'indirizzo dello speditore.

Articolo 24

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano inoltre alle uova imballate e destinate all' esportazione fuori della Comunità. Tuttavia, non si considerano conservate le uova imballate e destinate all'esportazione, sottoposte a un procedimento di copertura del guscio.

2. In deroga al paragrafo 1 e per rispettare le disposizioni regolamentari di alcuni paesi importatori, le uova imballate e destinate all'esportazione possono:

a) essere rese conformi a requisiti superiori o supplementari a quelli previsti dal presente regolamento per quanto riguarda la qualità, la stampigliatura e l'etichettatura,

b) recare sull'imballaggio stampigliature o diciture differenti per la natura, le dimensioni o il colore, a condizione che tali stampigliature o diciture non creino confusioni con quelle previste dal presente regolamento.

3. Le uova imballate e destinate all'esportazione possono essere classificate in categorie di peso diverse da quelle previste dall'articolo 10. In tal caso, la categoria di peso deve essere indicata in chiaro sull' imballaggio.

Articolo 25

Le disposizioni del presente regolamento non si applicano alle uova importate dai paesi terzi o esportate fuori della Comunità dal consumatore, per il suo fabbisogno personale, in quantità non superiori a 60 uova.

Articolo 26

1. Il controllo dell'osservanza delle disposizioni del presente regolamento è effettuato da organismi designati in ciascuno Stato membro. L'elenco di tali organismi è comunicato agli altri Stati membri ed alla Commissione almeno un mese prima dell'applicazione del presente regolamento. Ogni modifica di detti elenchi è comunicata agli altri Stati membri ed alla Commissione.

2. Il controllo dei prodotti di cui al presente regolamento è effettuato per sondaggio in tutte le fasi della commercializzazione e durante il trasporto. Per le uova importate dai paesi terzi, il controllo per sondaggio è effettuato anche al momento dello sdoganamento.

Articolo 27

1. In caso di violazione del presente regolamento possono essere prese decisioni soltanto per l'intera partita controllata.

2. Qualora la partita controllata non sia ritenuta conforme alle disposizioni del presente regolamento, l'organismo che ha effettuato il controllo ne vieta la commercializzazione o, se essa proviene da un paese

terzo, l'importazione, fino a quando e nella misura in cui viene fornita la prova che la partita stessa è stata resa conforme alle disposizioni del presente regolamento.

3. L'organismo che ha effettuato il controllo verifica se la partita incriminata è stata o sta per essere resa conforme alle disposizioni del presente regolamento.

Articolo 28

Le modalità di applicazione degli articoli 26 e 27, in particolare quelle relative al campionamento minimo ed alle tolleranze ammesse al momento del controllo dell'osservanza delle norme stabilite dal presente regolamento, sono adottate secondo la procedura prevista dall'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2771/75. Tuttavia, non sarà ammessa nessuna tolleranza per quanto riguarda l'altezza della camera d'aria prevista dall'articolo 19.

Articolo 29

Gli Stati membri adottano tutte le misure appropriate per perseguire le infrazioni alle disposizioni del presente regolamento.

Articolo 30

1. Gli Stati membri e la Commissione si comunicano reciprocamente i dati necessari per l'applicazione del presente regolamento.

2. Le misure volte a garantire l'applicazione uniforme delle disposizioni del presente regolamento sono adottate secondo la procedura prevista dall'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2771/75.

Articolo 31

1. Il regolamento (CEE) n. 1619/68 del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativo a talune norme di commercializzazione applicabili alle uova [1], modificato dal regolamento (CEE) n. 1348/72 [2], è abrogato.

2. I riferimenti al regolamento abrogato a norma del paragrafo 1 si intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 32

Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 1975.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 29 ottobre 1975.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. MARCORA

(1) GU n. L 258 del 21. 10. 1968, pag. 1.
(2) GU n. L 148 del 30. 6. 1972, pag. 5.